

**Suprema Corte di Cassazione**  
**Sentenza 11 giugno 2009, n. 13524**

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Dati del processo.

1.1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la commissione tributaria regionale, riformando la sentenza n. 252/1998 della commissione tributaria provinciale di Benevento, in parziale accoglimento dell'appello dell'ufficio, determina in L. 140.059.399 il reddito imponibile ai fini dell'ILOR 1993, accertato in L. 632.686.000 a carico della ditta Ittico Olearia Tammaro s.a.s. di Di Mella Angelo che, avendo asseritamente omesso di contabilizzare alcuni ricavi, lo aveva dichiarato in L. 35.109.000.

1.2.- La contribuente - il cui ricorso contro l'avviso di accertamento notificato il 3.10.1997 era stato accolto in primo grado - chiede annullarsi la sentenza d'appello per i seguenti sette motivi:

1.2.1.- violazione degli artt. 329 e 342 c.p.c., per omessa dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, non articolato in motivi specifici;

1.2.2.- violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., art. 2909 c.c., per omessa dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, con cui non erano censurate alcune ragioni autonomamente idonee a giustificare la decisione;

1.2.3.- inesistenza o mera apparenza della motivazione, circa la presunta violazione dell'obbligo di annotare le operazioni contabili entro sessanta giorni, e riguardo ad altre argomentazioni della sentenza di primo grado;

1.2.4.- assoluta mancanza di motivazione sulla presunta mancata iscrizione dei ricavi accertati nel conto economico;

1.2.5.- assoluta mancanza di motivazione sulla presunta non coincidenza fra saldi dei conti correnti bancari ispezionati ed iscrizioni contabili;

1.2.6.- violazione dell'art. 2697 c.c., e difetto di motivazione, in ordine alla dedotta inottemperanza dell'amministrazione all'onere di provare la pretesa;

1.2.7.- violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, e falsa applicazione delle norme in materia di motivazione dell'avviso di accertamento.

1.3.- Il ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia delle entrate resistono mediante controricorso e presentano ricorso incidentale (cui non replica la nominata contribuente), con un solo motivo, concernente violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22, comma 1, e art. 39, comma 1, lett. c); omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la commissione regionale determinato in dispositivo, senza motivare, un reddito imponibile di L. 140.059.399, pur avendo riconosciuto la fondatezza dell'appello erariale che insisteva per il recupero dell'intero imponibile accertato.

2.- Questioni pregiudiziali.

2.1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo diretti contro la stessa sentenza.

2.2.- La presente controversia - instaurata da una società di persone (società in accomandita semplice) nei confronti dell'ufficio tributario che aveva emesso un avviso di accertamento esclusivamente per ILOR, in relazione all'annualità d'imposta 1993 - non si è svolta con la partecipazione dei soci, litisconsorti necessari.

2.3.- In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento - che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse, e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorso proposto contro l'atto impositivo da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società sia tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -; sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, dal momento che essa non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato.



**Studio  
Legale  
Tributario  
Matteuzzi**

**Disclaimer:** SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.  
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.  
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

Si configura conseguentemente un caso di litisconsorzio necessario originario che impone, allorché il ricorso sia stato proposto, come nel caso specifico, da uno soltanto dei soggetti interessati (in questo processo, la società) l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14.

Per conseguenza, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (in tal senso, con argomenti condivisi dal collegio, S.U. n. 14815/2008).

2.4.- Deve essere quindi dichiarata, previa cassazione della sentenza impugnata, la nullità dell'intero processo, le cui spese debbono essere integralmente compensate fra le parti, per giusti motivi ravvisati nella novità dell'orientamento giurisprudenziale portato dalla sentenza sopra citata.

Le parti debbono essere quindi rimesse davanti al giudice di primo grado (commissione tributaria provinciale di Benevento), che procederà a nuovo giudizio, dopo avere debitamente integrato il contraddittorio nei confronti dei soci.

3.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi; cassa la sentenza impugnata; dichiara la nullità dell'intero processo; compensa integralmente le relative spese fra le parti e le rimette davanti alla commissione tributaria provinciale di Benevento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 13 maggio 2009.  
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009



**Studio  
Legale  
Tributario  
Matteuzzi**

**Disclaimer:** SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.  
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.  
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.